



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI  
(*Provincia di Siena*)

---

**REGOLAMENTO**  
**RECINZIONI PER LE**  
**ATTIVITA' AGRICOLE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 09/11/2017 e ss mm ed int.

---

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
- Art. 2 – Disposizioni generali.....	3
- Art. 3 – Caratteristiche e parametri dimensionali .....	3
- Art. 4 – Nulla Osta e Autorizzazioni preventive– comunicazione inizio lavori.....	3
- Art. 5 – Entrata in vigore del regolamento .....	4
- Art. 6 – Pubblicità del regolamento e degli atti.....	4
- Art. 7 – Sanzioni .....	4

## - Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il seguente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 19 bis delle NTA della variante al Regolamento Urbanistico, la realizzazione di recinzioni nelle zone omogenee E, al fine di proteggere le colture della vite e dell'olivo, nonché la fauna allevata dalla fauna selvatica.

## - Art. 2 – Disposizioni generali

1. La realizzazione di recinzioni è consentita esclusivamente nelle zone omogenee E, al fine di proteggere le colture di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Le recinzioni non devono in ogni caso impedire il passaggio pedonale e non possono essere impediti le opportunità di fruizione a tutta la viabilità podereale e la fruizione del paesaggio.
3. Non è consentito chiudere le strade vicinali, le strade comunali e i percorsi storici;
4. Le recinzioni sono consentite per la durata di vita delle colture e delle attività di cui all'art. 1; il proprietario del fondo è obbligato alla rimozione integrale e immediata della recinzione al cessare delle necessità delle stesse.

## - Art. 3 – Caratteristiche e parametri dimensionali

1. Le recinzioni dovranno avere un'altezza massima di mt. 2,00.
2. Le recinzioni devono essere realizzate con pali in legno, semplicemente infissi al suolo con rete a maglia a passo variabile; possono essere inseriti cavi elettrificati non superando l'altezza massima prescritta.
3. Tali recinzioni devono prevedere, per una altezza di cm 40 da terra, una maglia di cm 15 x 15 al fine di permettere il passaggio della fauna di piccole e medie dimensioni e minimizzare gli impatti sulla permeabilità ecologica dell'area. La rete può essere interrata per un'altezza di un massimo di 40 cm.
4. Lungo i tratti di viabilità pubblica e/o storica è vietata l'installazione di recinzioni che siano poste ad una distanza inferiore a mt. 10,00 dalle stesse e comunque nel rispetto del CdS qualora superiori, a salvaguardia delle colture potranno essere installati opportuni dissuasori ad ultrasuoni.
- 4.bis In deroga a quanto stabilito dal precedente comma:
  - a) per particolari situazioni oggettive di orografia del terreno è comunque consentita l'installazione di recinzioni lungo i tracciati stradali di cui al comma stesso qualora la quota di imposta della recinzione sia posizionata ad un livello di +/- 2,00 mt rispetto alla quota stradale e comunque sempre nel rispetto del C.d.S.
  - b) è possibile installare una "staccionata" di semplice disegno in metallo corten o color ruggine di altezza massima mt. 1,00, semplicemente infisse al suolo e completa di rete elettrosaldata maglia 15x15, impiantando in aderenza degli elementi vegetali (arbusti, piante a basso fusto, quali: biancospino, ginestra, mirto, ligustro, corbezzolo, prugnolo, piracanta, olivastro, ginepro, elicriso, lavanda, ecc), di prevalente origine autoctona senza un preciso schema e senso geometrico. Lo spazio netto tra la sede stradale e gli elementi vegetali, quali ultimi elementi prospicienti la sede stradale, messi a dimora e mantenuti, non potrà essere inferiore a mt. 1,00.
5. In caso di recinzioni di perimetro superiore a 150 mt, l'accessibilità pedonale deve essere garantita attraverso varchi di larghezza minima mt. 1,00 a distanza di 150 mt.
6. I varchi carrabili dovranno essere realizzati:
  - con griglie metalliche tubolari atte ad impedire il passaggio di ungulati.
  - con cancelli in legno a struttura lineare, preferibilmente con adeguata apertura/chiusura a molla.
7. I varchi pedonali dovranno essere realizzati con cancelli in legno a struttura lineare con adeguata apertura/chiusura preferibilmente a molla.
8. Le recinzioni dovranno essere adeguatamente mantenute.

## - Art. 4 – Nulla Osta e Autorizzazioni preventive – comunicazione inizio lavori

1. Al fine della realizzazione delle recinzioni, è necessario acquisire le preventive autorizzazioni e/o Nulla osta da parte degli enti competenti;
2. Ogni intervento presentato, sotto il profilo della coerenza paesaggistica e della qualità architettonica, deve essere conforme ai contenuti del P.I.T. ed in particolare della scheda di paesaggio.
  1. Gli interventi di cui al presente Regolamento costituiscono opere prive di rilevanza edilizia non soggette ad atto abilitativo ed è comunque prescritto:
    - Il rispetto delle disposizioni del Codice per le recinzioni da realizzarsi in area soggetta a tutela paesaggistica;
    - Il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati eventualmente prescritti da discipline di settore
  2. le opere e gli interventi da realizzare nel pieno rispetto del Regolamento Urbanistico e del presente Regolamento devono essere precedute da semplice comunicazione al Dirigente o al Responsabile del Servizio del Settore Urbanistica/Edilizia.
  3. La comunicazione di cui al comma precedente, da redigersi su apposita modulistica predisposta dall'Area Tecnica-Settore Urbanistica/Edilizia, dovrà contenere i dati identificativi dell'area di intervento e pervenire prima dell'inizio dei lavori, ad un estratto di mappa catastale dell'area di intervento

#### **- Art. 5 – Entrata in Vigore del Regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento

#### **- Art. 6 - Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **- Art. 7 - Sanzioni**

Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000.